SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1187)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, TOROS, ROMEI, LONGO, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI e MELANDRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1980

Agevolazioni di viaggio per gli anziani

ONOREVOLI SENATORI. — Le evoluzioni sociali ed economiche del nostro tempo, i grandi progressi tecnologici e, soprattutto, la trasformazione della famiglia hanno creato condizioni tali che gli anziani, pur avendo conseguito notevoli meriti nei confronti della comunità, sono diventati la categoria più trascurata della società moderna.

L'abbandono, la solitudine, l'inerzia, il senso di inutilità, la segregazione sociale, che avviliscono e degradano centinaia di migliaia di anziani del nostro Paese, hanno una tragica sintesi nell'incremento dei loro suicidi, aumentati dal 20 per cento del totale del 1955 al 45 per cento del 1979.

Questa spaventosa realtà impone che venga attuato nei riguardi degli anziani, nel modo più rapido e più concreto, il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che dà alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini, impediscono il pieno rispetto della persona umana.

La libertà e l'uguaglianza mancano oggi agli anziani perchè le condizioni in cui si trovano li privano del rispetto che è dovuto alla loro persona.

È pertanto doveroso che la società li liberi dalle cause del loro stato di inferiorità e li agevoli nel loro inserimento nell'organizzazione sociale con pari dignità rispetto agli altri cittadini.

Uno dei modi più efficaci a questo scopo è quello di aiutare gli anziani a uscire dall'abbandono in cui tanti di essi vivono.

Uno dei mezzi per farlo è quello della possibilità per gli anziani di servirsi dei trasporti ferroviari per recarsi dai loro congiunti, per andare nei luoghi di cura, per rompere la loro triste condizione di solitudine.

In altri tempi, quando gli egoismi non compromettevano l'unità familiare, erano i giovani che, allontanatisi da casa per ragioni di lavoro, tornavano dai loro vecchi per assisterli e confortarli.

Oggi molti anziani, se vogliono vedere i propri discendenti, devono andare essi da loro con il timore, tante volte, di essere trattati da importuni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Le insufficienti attuali pensioni della grandissima maggioranza degli anziani hanno indotto l'onorevole Giuseppe Brusasca, promotore di un Movimento nazionale degli anziani, a rivolgersi al Parlamento per chiedere almeno che siano concesse agli anziani tariffe ferroviarie consone al dettato della Costituzione, sulla scorta di quanto già attuato in proposito in altri Paesi.

È evidente che, in questo caso, non si vogliono trattamenti privilegiati per futili motivi. Si tratta, invece, di un modesto contributo inteso ad alleviare la solitudine nella quale tanti anziani vengono a trovarsi, non certo per loro colpa o per mancanza di spirito associativo.

I proponenti di questo disegno di legge, condividendo in pieno le considerazioni dell'onorevole Giuseppe Brusasca, sperano fermamente che il Parlamento lo vorrà approvare dando agli anziani italiani una incoraggiante prova della solidarietà nazionale a loro riguardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini di età superiore ai 65 anni viene concessa la riduzione delle tariffe ferroviarie nella misura del 75 per cento per la prima classe e del 90 per cento per la seconda classe.

Art. 2.

La stessa riduzione è concessa alla persona che accompagna un anziano nelle condizioni di cui all'articolo 1, che sia affetto da cecità o da altre gravi condizioni che ne impediscano l'autonoma mobilità, accertate da medici designati dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Alle persone di cui agli articoli precedenti viene rilasciata dalle Ferrovie dello Stato una carta d'identità da presentare all'atto dell'acquisto dei biglietti.